

**GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI****A) GARANZIE DA PRESTARE PER LE DISCARICHE E GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI****1) Discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi prioritariamente destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani.**

Vanno prestate le seguenti garanzie.

1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato ogni 200.000 m³ di volume utile, determinato sulla scorta dell'allegata Tabella 1, riportata in calce.

In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la polizza assicurativa può essere fornita per ogni lotto in gestione.

In caso di gestione della discarica per lotti di volume inferiore a quanto sopra indicato, a seguito di specifica istanza del soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed in funzione di uno specifico piano di coltivazione della discarica, la Provincia competente per territorio, stabilisce l'entità della polizza in maniera proporzionale a quanto previsto al presente punto.

1.2) Accantonamento, con versamenti trimestrali da effettuarsi nei primi 15 giorni del trimestre successivo, in un conto corrente bancario fruttifero vincolato a favore della Provincia, di una somma pari all'introito ottenuto dalla tariffa di conferimento¹ nel trimestre di riferimento relativamente alle voci individuate nell'Allegato 2, punto 6, Piano finanziario, al D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, contenuti nel progetto di discarica approvato ovvero nel Piano di adeguamento (presentato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2003, ed approvato dall'Autorità competente).

Il Piano finanziario dovrà essere aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2, punto 6, al D.lgs. n. 36/2003 almeno in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 3, della LR n. 3/2000.

Gli interessi maturati andranno ad incrementare l'importo accantonato a titolo di garanzia.

L'entità dell'accantonamento deve garantire la gestione post-operativa per almeno 30 anni sulla base dello specifico piano di gestione post-operativa.

La restituzione delle somme accantonate potrà avvenire gradualmente - sulla base di stati di avanzamento dei lavori sottoscritti dal Direttore Lavori - per le voci relative a:

a) Ricomposizione finale della discarica.

b) Gestione post-operativa.

Relativamente alla lettera a) una quota non inferiore al 10% della somma accantonata sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, del D.lgs. n. 36/2003 (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).

Relativamente alla lettera b) una quota non inferiore al 10% della somma accantonata sarà trattenuta - successivamente alla scadenza del periodo di post-chiusura e salvo che non sia possibile dimostrare entro tale scadenza che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente - fino alla conclusione di un periodo di monitoraggio atto a dimostrare l'assenza di rischi, come previsto dall'articolo 13, comma 2 del D.lgs. n.

¹ Approvata ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i

36/2003. Tale periodo di monitoraggio, con durata e modalità concordate preventivamente con la Provincia, deve essere condotto dal soggetto autorizzato ovvero dal soggetto gestore, qualora diverso dal soggetto autorizzato, ma da quest'ultimo sottoscritto.

Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia competente per territorio con l'avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora accantonato e giacente nel fondo. Tale somma non potrà comunque essere svincolata prima della scadenza del periodo di post-chiusura.

Per le nuove discariche e per i nuovi lotti di discariche, le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 1.2) hanno validità a decorrere dalla data della pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

Relativamente alle discariche già in esercizio alla data della pubblicazione sul B.U.R., del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante, i soggetti gestori interessati possono aderire alle modalità di cui al succitato punto 1.2); in alternativa dovranno provvedere alla presentazione delle garanzie finanziarie previste ai successivi punti 2.2.1) e 2.2.2).

2) Discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi (non destinate allo smaltimento di rifiuti urbani) e per rifiuti pericolosi.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato ogni 200.000 m³ di volume utile, determinato sulla scorta dell'allegata Tabella 1, riportata in calce.

In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la polizza assicurativa può essere fornita per ogni lotto in gestione.

In caso di gestione della discarica per lotti di volume inferiore a quanto sopra indicato, a seguito di specifica istanza del soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed in funzione di uno specifico piano di coltivazione della discarica, la Regione, sentita la Provincia, stabilisce l'entità della polizza in maniera proporzionale a quanto previsto al presente punto.

2.2) Polizze fideiussorie:

2.2.1) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura; in caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

2.2.2) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per la gestione post-operativa. In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

2.3) Modalità di calcolo

Criteria generali

L'entità delle garanzie di cui ai punti 2.2.1) e 2.2.2) va desunta sulla base del Piano finanziario di cui alla lettera m), comma 1, art. 8 ed al punto 6, Allegato 2 al D.lgs. 36/2003 contenuto nel progetto di discarica approvato ovvero nel Piano di Adeguamento (presentato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2003, ed approvato dall'Autorità competente); al fine di valutare la congruità delle garanzie finanziarie il Piano finanziario dovrà essere aggiornato in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2, punto 6, al D.lgs. n. 36/03. Il Piano finanziario potrà essere altresì aggiornato su istanza dell'interessato a seguito di eventuali variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per le annualità successive, nei costi di gestione (sia

operativa che post – operativa) e di realizzazione dei lavori di sistemazione finale, oppure, a seguito di eventuali variazioni connesse a sopraggiunte e nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti.

Criteri in caso di rinnovo delle polizze

In occasione del rinnovo delle polizze di cui ai punti 2.2.1) e 2.2.2) l'importo delle somme garantite potrà essere ricalcolato su istanza del soggetto interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché quest'ultime siano complessivamente congruenti - relativamente al periodo considerato - con quelle previste dal Piano finanziario vigente fatto salvo, in ogni caso, quanto segue:

- Relativamente al punto 2.2.1) una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire, come desunto dal Piano finanziario vigente, sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, del D.lgs. n. 36/2003 (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).
- Relativamente al punto 2.2.2) una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire, come desunto dal Piano finanziario vigente, sarà trattenuta - successivamente alla scadenza del periodo di post-chiusura e salvo che non sia possibile dimostrare entro tale scadenza che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente - fino alla conclusione di un periodo di monitoraggio atto a dimostrare l'assenza di rischi, come previsto dall'articolo 13, comma 2 del D.lgs. n. 36/2003. Tale periodo di monitoraggio, con durata e modalità concordate preventivamente con la Provincia, dev'essere condotto dal soggetto autorizzato ovvero dal soggetto gestore, qualora diverso dal soggetto autorizzato, ma da quest'ultimo sottoscritto. Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia competente per territorio con l'avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora garantito dalla polizza fideiussoria. Tale somma non potrà comunque essere svincolata prima della scadenza del periodo di post-chiusura.

Criteri di adeguamento

Relativamente alle discariche in esercizio alla data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato sulla base delle modalità di calcolo sopra individuate nel paragrafo denominato *Criteri in caso di rinnovo delle polizze*.

3) Discariche per rifiuti inerti

L'argomento è già stato oggetto di trattazione con la DGR n. 14/2005, di cui si riporta in nota² il relativo testo e che rimane confermato (fatto salvo considerare il vigente riferimento alla Tab. 1, dell'art. 5, del DM 27.09.2010).

² "Il comma 1, lettera m), dell'art. 8 del D.lgs. n. 36/2003 dispone che "il piano finanziario preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art. 14, i costi di chiusura, nonché quelli di gestione post – operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento,". D'altra parte l'art. 14, comma 6, del succitato decreto prevede che "le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti". Poiché le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica hanno l'obiettivo di assicurare che le procedure di cui all'art. 13 siano eseguite e commisurate al costo complessivo della gestione post – operativa, sembra congruente che la durata temporale coperta dalle stesse sia pari alla durata fissata per la gestione post – chiusura.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, la gestione post – chiusura, sarà determinata dall'amministrazione competente in funzione di una serie di parametri, quali criticità ambientale, inserimento territoriale, tipologia dei rifiuti. Restano comunque esonerate dalla presentazione delle garanzie relative alla gestione post – chiusura le discariche di rifiuti inerti ove è consentito lo smaltimento di rifiuti inerti elencati nella tabella 3 dell'art. 2 del DM del 13 marzo 2003, ovvero quei rifiuti che possono essere ammessi in discarica senza preventiva caratterizzazione in quanto considerati già conformi ai criteri di cui all'art. 2 lettera e) del decreto succitato"

Per le garanzie finanziarie delle discariche di rifiuti inerti, adeguate ai sensi del D.lgs. n. 36/2003, vanno prestate le seguenti garanzie.

- 3.1) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura; in caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.
- 3.2) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per la gestione post-operativa ove ritenuta necessaria dalla Provincia, nel rispetto dei criteri riportati in nota 2). In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

Relativamente al punto 3.1) la garanzia sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, del D.lgs. n. 36/2003 (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).

Per quanto applicabili, sono estese anche alle discariche per inerti le modalità di calcolo delle garanzie finanziarie individuate al punto 2.3).

Aggiornamento dei piani finanziari

Per tutte le discariche, preso atto che le garanzie finanziarie devono essere prestate a favore delle Province, come meglio specificato al paragrafo di cui alla successiva lettera B), gli aggiornamenti dei Piani finanziari devono essere sottoposti alla preventiva valutazione della Provincia competente per territorio; qualora la tipologia di discarica ricada tra quelle assoggettate ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale, la suddetta valutazione verrà effettuata dalla Regione, acquisito il parere di congruità da parte della Provincia interessata, atteso che la medesima rimane Ente beneficiario di riferimento. Per il calcolo delle garanzie di cui al punto 2.2.1) devono intendersi esclusi i costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto.

4) Stoccaggi di rifiuti, come definiti dall'art. 183, comma 1, lett. aa), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., come modificato dal D.lgs. 29 gennaio 2008, n. 4 (operazioni di cui ai punti D15, Allegato B, e R13, Allegato C).

4.1) Stoccaggi provvisori di rifiuti prodotti da terzi.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

- 4.1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 3.000.000,00.
- 4.1.2) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge e/o dei provvedimenti di autorizzazione.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento o recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- €0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- €0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura degli Uffici della Provincia competente per territorio, del totale sgombero del deposito dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

Nel caso di attività di messa in riserva (R13), sottoposte alle procedure semplificate previste e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., così come modificato dal DM 6 aprile 2006, n. 186 e dall'art. 184-ter, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., finalizzate al mero stoccaggio dei rifiuti, le garanzie dovranno necessariamente essere prestate, con riferimento alla capacità massima di stoccaggio dell'impianto, a favore della Provincia competente per territorio entro lo scadere del termine di 90 gg. previsto dall'art. 216, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; tale condizione, se non rispettata, non consente l'avvio dell'attività.

4.2) Stoccaggi provvisori di rifiuti propri, soggetti ad autorizzazione.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

- 4.2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 1.500.000,00.
- 4.2.2) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge e/o dei provvedimenti di autorizzazione.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento o recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- €0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- €0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura degli Uffici della Provincia competente per territorio, del totale sgombero del deposito dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

4.3) Aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani autorizzate dalla Provincia ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 3/2000 e i centri di raccolta autorizzati ai sensi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i.

Va prestata la seguente unica garanzia.

- 4.3.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 100.000,00.

5) Impianti presso i quali vengono svolte operazioni di smaltimento, individuate dall'Allegato B, alla Parte IV, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, diversi dalla discarica e dal solo stoccaggio provvisorio previsto al medesimo Allegato B, punto D15 (deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14) compresi gli impianti di depurazione che trattano i rifiuti previsti al comma 2 dell'art. 110 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

5.1) Impianti di smaltimento di rifiuti prodotti da terzi.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

5.1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 3.000.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche degli stoccaggi funzionali a servizio degli impianti.

5.1.2) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge e/o dei provvedimenti di autorizzazione.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento dei rifiuti, per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Le vasche di equalizzazione, ovvero i ripartitori di portata non sono considerati stoccaggi; in tale caso il quantitativo da utilizzare per l'individuazione delle garanzie finanziarie va calcolato sulla base dell'eventuale stoccaggio autorizzato (D15) a monte delle medesime.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- €0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- €0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti Uffici della Provincia competente per territorio, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

5.2) Impianti di smaltimento di rifiuti propri.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

5.2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 2.000.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche degli stoccaggi funzionali a servizio degli impianti.

5.2.2) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge e/o dei provvedimenti di autorizzazione.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Le vasche di equalizzazione, ovvero i ripartitori di portata non sono considerati stoccaggi; in tale caso il quantitativo da utilizzare per l'individuazione delle garanzie finanziarie va calcolato sulla base dell'eventuale stoccaggio autorizzato (D15) a monte delle medesime.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- €0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- €0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura degli Uffici della Provincia competente per territorio, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

6) Attività di recupero autorizzate ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e attività di recupero ai sensi degli artt. 214-216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. diverse dalla sola messa in riserva (R13).

6.1) Attività di recupero di rifiuti prodotti da terzi.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

- 6.1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 3.000.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche dello stoccaggio dei rifiuti da recuperare (ed effettivamente recuperabili) nell'impianto.
- 6.1.2) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- €0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- €0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti Uffici della Provincia competente per territorio, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

6.2) Attività di recupero di rifiuti inerti come individuati dal DM 05.02.1998, all'Allegato 1 – Suballegato 1, “Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi”, con i codici CER compresi al Punto 7. “Rifiuti ceramici e inerti” compresa la messa in riserva (R13) finalizzata al mero stoccaggio.

Va prestata la seguente unica garanzia.

- 6.2.1) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella lettera B, a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge e/o dei provvedimenti di autorizzazione.
- 6.2.2) L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono, quale costo unitario per i rifiuti inerti individuati dal Punto 7, dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del D.M. 05.02.1998, i seguenti valori:

- €0,01/kg per le tipologie di rifiuti ascrivibili al capitolo 17 (*Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)*) dell'allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
- €0,02/kg per i rifiuti inerti ascrivibili a capitoli diversi dal 17 dell'allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura degli Uffici della Provincia competente per territorio, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

Per gli impianti di recupero dei rifiuti di cui al presente punto, che operano in regime cosiddetto "ordinario", ai sensi dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i., i rifiuti i cui codici appartengono al Capitolo "20" (Allegato D alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i.), contemplati nel Punto 7 del DM 05.02.1998, al

fine della applicazione della riduzione delle garanzie finanziarie, devono possedere, in ingresso all'impianto, i requisiti di origine e caratteristica stabiliti in tutte le voci di cui al Punto 7 del DM citato.

6.3) Attività di recupero di rifiuti come individuati dal DM 05.02.1998, all'Allegato 1 Suballegato 1, "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi" ai seguenti punti:

- Punto 1, "Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta", con i codici CER di cui alla voce 1.1;
- Punto 2, "Rifiuti di vetro in forma non dispersibile", con i codici CER di cui alla voce 2.1;
- Punto 3, "Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile", con i codici CER di cui alle voci 3.1, e 3.2;
- Punto 6, "Rifiuti di plastiche", con i codici CER di cui alle voci 6.1 e 6.2;
- Punto 9, "Rifiuti di legno e sughero", con i codici CER di cui alle voci 9.1 e 9.2;
- Punto 10, "Rifiuti solidi in caucciù e gomma", con i codici CER di cui alla voce 10.1;
- Punto 13, "Rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche", con i codici CER di cui alle voci 13.1 e 13.2.

compresa la messa in riserva (R13) finalizzata al mero stoccaggio.

Va prestata la seguente unica garanzia:

6.3.1) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella lettera B, a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge e/o dei provvedimenti di autorizzazione.

6.3.2) L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assume quale costo unitario il seguente valore:

- €0,02/kg.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura degli Uffici della Provincia competente per territorio, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

6.4) Attività di recupero di rifiuti propri

Va prestata la seguente garanzia.

6.4.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 500.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche dello stoccaggio dei rifiuti da recuperare (ed effettivamente recuperabili) nell'impianto.

7) Impianti di smaltimento o recupero rifiuti connessi con l'esecuzione di bonifiche ai sensi della Parte IV, Titolo V, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 242, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., devono prevedere anche la copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione rifiuti, ove il progetto di bonifica approvato le preveda e secondo i meccanismi individuati nei precedenti paragrafi.

B) PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE TRAMITE FIDEIUSSIONE PREVISTE NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Le garanzie finanziarie, che sono a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo alla gestione dell'impianto (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica o comunicazione di procedura semplificata), devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- Fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RD 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;
- Polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS.

Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria, salvo diverse disposizioni normative.

Tali polizze, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del codice civile, dovranno avere validità, ai fini degli obblighi derivanti dalla medesima autorizzazione, sino a due anni dalla data di scadenza. Decorso tale termine la garanzia finanziaria deve intendersi automaticamente svincolata.

Le singole polizze, a scelta dei soggetti intestatari del titolo abilitativo alla gestione degli impianti indicati alla lettera A del presente allegato, potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione (per periodo comunque non inferiore a 3 anni), fatto salvo che il loro rinnovo deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

L'ammontare delle somme garantite in entrambe le forme di garanzia finanziaria in parola deve essere sottoposto a rivalutazione automatica annuale pari all'indice ISTAT del costo della vita fermo restando che l'importo inizialmente garantito non subisca diminuzione.

La Giunta regionale può emanare, sulla base dell'andamento di specifici settori di mercato, provvedimenti finalizzati alla rideterminazione degli importi fissati dal presente documento.

Ad ogni eventuale modifica dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente.

L'importo delle garanzie finanziarie, bancarie od assicurative, deve essere escusso presso il fideiussore, dal beneficiario competente per territorio a favore della quale le stesse sono state prestate, mediante notifica del provvedimento amministrativo che dispone l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse, come meglio specificato al successivo punto F.

Le garanzie finanziarie possono essere escusse dalla Provincia competente per territorio (creditore-beneficiario) qualora, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti od organismi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, anche disgiuntamente e a più riprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una più delle seguenti attività: allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino anche ambientale dello stato di fatto, all'eventuale sistemazione dell'area, al completamento delle attività od opere previste dal progetto e, nel caso di discariche, all'ultimazione e ricomposizione finale dell'impianto e alla corretta gestione delle operazioni di post-chiusura.

Il pagamento dell'importo garantito dovrà essere eseguito dal fideiussore entro quarantacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo che dispone l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944, comma secondo, del codice civile l'Agenzia di credito/Assicurazione (fideiussore) non potrà avvalersi del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata (contraente).

C) CASI DI RIDUZIONE/INCREMENTO, ESCLUSIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE

In generale, costituiscono presupposto per la riduzione dell'ammontare delle garanzie finanziarie l'adesione da parte delle aziende interessate a sistemi di gestione ambientale, nonché l'adozione di particolari sistemi di gestione e di controllo che contribuiscono a ridurre la probabilità che si verifichino eventi negativi da inquinamento dovuto alla gestione di rifiuti. In particolare, le garanzie finanziarie (RC e fidejussioni) sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (registrazione EMAS), del 40% nel caso di imprese certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Qualora le imprese siano in possesso di entrambi i sistemi di gestione ambientale, le garanzie finanziarie verranno ridotte del 50%.

Eventuali ulteriori riduzioni delle garanzie finanziarie, nella misura inferiore a quelle previste nel presente provvedimento, verranno valutate, sentito il parere delle Province, con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Sono esclusi dall'applicazione delle garanzie finanziarie i materiali sui quali, per effetto dell'applicazione dei criteri definiti negli allegati tecnici del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, si applica la cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Per gli impianti la cui autorizzazione costituisce variante dello strumento urbanistico comunale, al fine di garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti, le Province, fermo restando quanto sopra definito in merito alle riduzioni delle garanzie finanziarie, possono prevedere un incremento della garanzia fidejussoria pari all'importo individuato nell'ambito del piano di ripristino ove le aree non siano inserite all'interno di PAT adottati.

La polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento può non essere prestata qualora sia stata stipulata una polizza sulla responsabilità civile, con un massimale assicurato almeno pari, o superiore, a quello previsto dal presente provvedimento.

Riduzioni delle garanzie finanziarie per discariche per rifiuti inerti

1. Il periodo di post gestione delle discariche per rifiuti inerti è fissato, di norma, in anni trenta.
2. Riduzioni o esclusioni della prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche per rifiuti inerti, possono essere previste dalle province ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 36/2003 in combinato disposto con quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 14/2005.

D) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento devono essere presentate alla Provincia competente per territorio e devono essere prestate a favore della stessa, prima dell'inizio dell'attività di smaltimento o di recupero. La mancata prestazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi gestionali imposti dai provvedimenti autorizzativi e comunque gli interventi necessari al mantenimento in sicurezza degli impianti, in particolare le discariche.

Nuove autorizzazioni o eventuali modifiche alle attività già autorizzate non saranno immediatamente efficaci e rimarranno sospese fino alla presentazione di idonee garanzie o appendici integrative e l'attività continuerà ad essere svolta secondo le indicazioni di cui alla precedente autorizzazione.

Tale indicazione, peraltro in sintonia con quanto stabilito dalla LR n. 26/2007, art. 1, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), relativamente alla specifica competenza in materia di controllo preventivo, deve intendersi estesa anche alle tipologie impiantistiche di cui alla categoria 5, Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.

Per le discariche in cui il conferimento di rifiuti e la realizzazione della copertura siano stati ultimati prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 36/2003 e che siano ancora oggetto di operazioni di gestione post-chiusura,

continueranno ad essere prestate le garanzie previste dai rispettivi provvedimenti autorizzativi a copertura dei costi stimati delle operazioni stesse.

Non sono assoggettati alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalla presente deliberazione gli impianti di depurazione pubblici che trattano acque reflue domestiche, anche trasportate a mezzo di autobotte, nonché gli impianti di depurazione che trattino i rifiuti di cui al D.lgs. n. 152/2006, art. 110, comma 3, lettere a), b) e c).

La copertura inerente le polizze assicurative responsabilità civile inquinamento deve essere garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione, salvo che per le discariche, per le quali la copertura assicurativa deve essere protratta per ulteriori cinque anni successivi alla dichiarazione di avvenuta chiusura della discarica stessa. Le polizze relative alle garanzie finanziarie devono essere rinnovate almeno 6 mesi prima della scadenza delle polizze stesse, dandone comunicazione alla Provincia competente per territorio.

In alternativa alla prestazione delle polizze fideiussorie previste dai punti 4.1.2), 4.2.2) e 6.1.2), le Provincie competenti per territorio possono – per la gestione di piccoli quantitativi di rifiuti o per le attività di gestione rifiuti svolte da Onlus – accettare anche versamenti a titolo di cauzione su conto corrente intestato alla medesima Provincia.

E) NORMA TRANSITORIA

I soggetti gestori delle discariche e degli impianti di gestione rifiuti, individuati dalle presenti disposizioni, in esercizio alla data della loro entrata in vigore, devono adeguare le garanzie finanziarie entro 270 giorni (duecentosettanta) dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del presente allegato sul B.U.R.

TABELLA 1 – IMPORTI MASSIMALI DELLE POLIZZE DI R.C. INQUINAMENTO PER GLI IMPIANTI DI DISCARICA

Massimale di polizza assicurativa responsabilità civile inquinamento, da prestare per l'attivazione di discariche in funzione della tipologia dei rifiuti e dell'ubicazione, per ogni 200.000 m³.

	RNP - RU €	RNP €	RP €
Sito <u>ubicato</u> in zona di ricarica della falda	2.200.000,00	2.800.000,00	3.400.000,00
Sito <u>non ubicato</u> in zona di ricarica della falda	1.500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00

RNP – RU = Discarica per non pericolosi dedicata in particolare ai rifiuti solidi urbani.

RNP = Discarica per rifiuti non pericolosi (non destinate allo smaltimento di rifiuti urbani).

RP = Discarica per rifiuti pericolosi.

F) MODALITÀ DI ESCUSSIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

In caso di inadempimento o adempimento non conforme agli obblighi di legge, regolamenti e provvedimenti di autorizzazione a tutela della salute e dell'ambiente correlati alla gestione dei rifiuti autorizzata, l'ente beneficiario, nell'ambito dell'esercizio delle attività di controllo o dei poteri conferiti dalla legge, provvede ad escutere la garanzia prestata a copertura di tutti i costi derivanti dall'inosservanza di tali obblighi, nonché dalla violazione delle prescrizioni contenute in autorizzazione/comunicazione, fermo restando l'obbligo del risarcimento del danno ambientale.

L'ente beneficiario, accertato l'inadempimento o l'adempimento non conforme agli obblighi di leggi, regolamenti e provvedimenti di autorizzazione, esaminati i fatti, provvede, tempestivamente e motivatamente, a richiedere, via PEC, l'escussione al garante della garanzia prestata, dandone contestuale

comunicazione al contraente, intimando che la corresponsione dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'applicazione dei relativi interessi e l'avvio delle procedure di recupero coattivo del credito.